

Sentenza n. 21608/2012

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Sezione Lavoro**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO STILE - Presidente  
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere  
Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere  
Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere  
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26141-2010 proposto da:

\*\*\*\*\*, domiciliato in Roma, via \*\*\*\*\* presso lo studio dell'avvocato \*\*\*\*\* rappresentato e difeso dall'Avvocato PACIFICO ROSALIA, giusta delega in atti;

**-ricorrente-**

**contro**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

**- controricorrente -**

***ricorso successivo senza n° di R. G.***

\*\*\*\*\*, elettivamente domiciliato in Roma, via \*\*\*\*\*, presso lo studio dell'avvocato \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avvocato PACIFICO ROSALIA, giusta delega in atti;

**- ricorrente successivo -**

**contro**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa

dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

**-controricorrente al ricorso successivo -**

**ricorso successivo senza n° di R. G.**

\*\*\*\*\* elettivamente domiciliata in Roma, Via \*\*\*\*\*, presso lo studio dell'avvocato \*\*\*\*\*, rappresentata e difesa dall'avvocato PACIFICO ROSALIA, giusta delega in atti;

**contro**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

**- controricorrente al ricorso successivo -**

avverso la sentenza n. 285/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/05/2010, r.g.n. 136/09; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato PACIFICO ROSALIA;

udito l'Avvocato PACIFICO ROSALIA (per \*\*\*\*\*);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale \*\*\*\*\*, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte di Appello di Cagliari, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le domande avanzate dai dipendenti in epigrafe - tecnici di laboratorio - inquadrati da ultimo e con decorrenza dal 31 dicembre 2002, a seguito di selezione interna, nella categoria D dell'area socio sanitaria, proposte nei confronti dell'Università degli Studi di Cagliari aventi ad oggetto l'accertamento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità di equiparazione -parametrata ai dirigenti di primo livello del

settore sanitario- con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle relative differenze retributive.

La predetta Corte premetteva in fatto che gli originari ricorrenti, già inquadrati all'ex sesto livello, percepivano l'indennità in questione con equiparazione all'operatore professionale di prima categoria sesto livello e tale equiparazione era stata conservata a seguito del nuovo inquadramento in categoria D. Precisava, inoltre, la Corte del merito che l'art. 28 del nuovo CCNL del comparto Università approvato dall'Aran il 27 gennaio 2005 concernente il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 prevedeva la equiparazione, ai fini economici, del personale di VIII° livello delle aziende ospedaliere universitarie al tecnico sanitario biomedico di categoria D del servizio sanitario.

Rilevava, poi, la Corte di Appello che solo con il richiamato CCNL del comparto Università approvato dall'Aran il 27 gennaio 2005 si era proceduto, dopo la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, alla predisposizione di nuove tabelle di equiparazione sancendo la piena corrispondenza del profilo professionale del tecnico di laboratorio medico di Area D del ruolo universitario con quello di tecnico di laboratorio biomedico di Area D del ruolo sanitario.

Tanto comportava per la Corte territoriale che il diritto dei dipendenti non poteva essere ancorato alle previsioni della delibera adottata, in data 16 dicembre 1999 dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Cagliari in quanto il decreto interministeriale del 1997 (art. 6) consentiva ai direttori generali delle aziende, in attesa della definizione di criteri oggettivi nelle sedi competenti, solo la facoltà di riconoscere al personale anticipazioni sul trattamento economico loro spettante in relazione alle funzioni svolte con riserva di conguaglio attivo e passivo. Le determinazioni già adottate dall'Università con la predetta delibera esprimevano, quindi, una disciplina del tutto provvisoria e destinata ad essere sostituita dai diversi criteri elaborati in sede di contrattazione collettiva.

Né per la Corte territoriale il diritto dei ricorrenti poteva radicarsi sull'art. 28 del citato CCNL in quanto la salvezza, prevista in tale norma, delle posizioni giuridiche ed economiche conseguite riguardava le posizioni di coloro che avevano ottenuto in precedenza un formale riconoscimento della spettanza dell'indennità di equiparazione e che, comunque, avevano conseguito, anche in via di fatto, il relativo trattamento. Fattispecie questa che non ricorreva nel caso dei ricorrenti. Comunque, sottolineava la Corte del merito, dall'esame del contenuto della delibera del Consiglio di Amministrazione non emergevano elementi tali da corroborare la reclamata equiparazione atteso che la equiparazione al dirigente di primo livello era sancita solo con riferimento al funzionario tecnico non medico di ottavo livello e al collaboratore tecnico non medico, ossia a profili professionali dotati di requisiti professionali quali laurea, livello di specializzazione e iscrizione all'albo pacificamente non posseduti dai ricorrenti.

Del tutto corretta era quindi, per la Corte di Appello, la equiparazione disposta in base al CCNL dei dipendenti in causa al personale che opera nelle unità sanitarie locali con le stesse mansioni di tecnico di laboratorio medico.

Avverso questa sentenza i dipendenti in epigrafe ricorrono, con separati atti, in cassazione sulla base di tre censure.

Resiste con controricorsi l'Università intimata.

I ricorrenti presentano, dopo le conclusioni orali del Pubblico Ministero, osservazioni scritte ex ult. comma dell'art. 379 c.p.c.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo del ricorso si denuncia vizio di motivazione sull'assunto che il precedente richiamato, nella sentenza impugnata, dalla Corte di Appello di Cagliari, riguarda dipendenti con posizioni del tutto diverse da quelle degli attuali ricorrenti che non implicano valutazioni circa incarichi e mansioni, ma attengono alla diversa circostanza del superamento di un concorso per effetto del quale sono stati inquadrati in categoria D

posizione economica D1 area socio sanitaria. Pertanto per effetto dell'art. 51, comma 4°, del CCNL comparto Università vi è il diritto di ottenere l'equiparazione già in essere per tutto il personale universitario inquadrato in categoria D1 dell'area socio sanitaria, ossia l'equiparazione al Dirigente non medico del SSN ex livello nono.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui al principio *tantum devolutum quantum appellatum* per mancanza di correttezza giuridica e di coerenza logico formale, con introduzione di un fatto giuridico nuovo, di un nuovo *thema decidendum* e di illegittimo mutamento dei termini della controversia".

Si asserisce al riguardo che la Corte di Appello di Cagliari ha deciso e motivato von riferimento alle mansioni svolte senza che vi fosse eccezione o contestazione sollevata da parte appellante.

Con l'ultima censura si allega violazione della legge 24 maggio 1974 n. 200, art. 31 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, DI 9 novembre 1982, art. 8 comma 8 DLGS n. 229 del 1999, art. 51 contratto collettivo comparto università 200272005 nonché omessa e/o insufficiente motivazione in merito a circostanze decisive.

Si sostiene, in proposito, che con l'applicazione del CCNL 1998/2000 i ricorrenti sono stati inquadrati nella categoria D1 e che nella vigenza dello stesso non può in alcun modo ritenersi che la tabella, di cui all'allegato del DI 9 novembre 1982, sia stata oggetto di provvedimento di abrogazione espressa o tacita. In ogni caso, si aggiunge, è stata adottata la tabella di equiparazione con le delibere 24 febbraio 1997 e 16 dicembre 1999 del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Cagliari.

Si afferma poi, che con la tabella A del CCNL 1998/2001 si prevede che nella categoria D confluiscano qualifiche e profili indiscutibilmente equiparati al Dirigente del SSN ex livello 9°.

Si deduce, inoltre, disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti per i quali l'Amministrazione applica l'equiparazione in questa sede demandata.

Si richiama, infine, la salvezza prevista dall'art. 28, comma sette, del CCNL comparto Università 2002/2005 nonché la dichiarazione congiunta 13 maggio 2003 ARAN-OOSS e la tabella di equiparazione adottata dall'Università degli Studi di Cagliari con delibera 16 dicembre 1999.

Rileva il Collegio che di recente questa Corte a Sezioni Unite con varie sentenze (cfr. sentenze n. 6104, 6105 e 8521 del 2012) ha ricostruito l'efficacia della normativa precedente alla c.d. privatizzazione in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale.

Al riguardo è necessario premettere che la disciplina legislativa precedente la ricordata normativa contrattuale trova origine nella l. 15 maggio 1974 n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari (c.d. indennità piccola De Maria) la quale riconosce un'indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con enti ospedalieri o gestiti direttamente con le università.

La specifica disciplina del diritto all'indennità in questione é, successivamente, fornita dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), il quale al comma primo stabilisce che al personale universitario il quale presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione (diviene pensionabile a seguito della Sent. della Corte Cost. 126/81), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione deve essere corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia.

Il comma 4 dell'art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità (cd. indennità De Maria) all'equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39.

Con il D.I. 9 novembre 1982, concernente gli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale, vengono approvati tali schemi e con l'art. 7 s sancisce una specifica disciplina per il personale universitario non medico, stabilendo che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D..".

Su tale contesto normativo interviene la cd. privatizzazione e le Sezioni Unite di questa Corte, nelle citate sentenze, nel ricostruire il rapporto tra disciplina legale e contrattuale prendono le mosse proprio dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il cui art. 69, comma 1°, (riproducendo precedenti norme di legge), il quale stabilisce che le disposizioni degli accordi sindacali recepiti in D.P.R. in base alla L. n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 "sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001".

Sulla base di tale presupposto, e tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. citato (secondo cui "ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli all. A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi"), le Sezioni Unite procedono, innanzitutto, all'esame

del C.C.N.L. di comparto relativo al primo dei quadrienni indicati.

Al riguardo rilevano che l'art. 53 del contratto prevede al comma 1 che "Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le Aziende policlinico, i policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Usl, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni e le Aziende policlinico, i policlinici e le cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31".

Il comma 2, dell'art. in esame aggiunge che "Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, art. 22, comma 7, con riferimento ai C.C.N.L. nel tempo vigente per il comparto sanità.

All'art. 53 del C.C.N.L. successivamente è stato aggiunto il 25 marzo 1997, previa autorizzazione del Presidente del consiglio dei ministri 8 novembre 1996 (vedi G.U. 14 aprile 1997 n. 86, S.O.), un terzo comma il quale testualmente stabilisce che: "Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del S.S.N., al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui al D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31 dicembre 1995 e alle corrispondenti figure del S.S.N., anche per coloro che alla data della stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 5, e successive modificazioni".



Nella dichiarazione congiunta n. 1, infine, "Le parti concordano sulla necessità di un progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l'evoluzione del servizio sanitario nazionale, dell'ordinamento professionale e del sistema retributivo attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i policlinici universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel senso di addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi, impiegato, che nel salvaguardare le specificità del comparto, consenta anche di recuperare l'attuale sistema retributivo fondato su indennità con funzione perequativa.

Pertanto sottolineano le Sezioni Unite di questa Corte, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava ad applicarsi transitoriamente il D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31, ma nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N., venivano conservate le indennità di perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more, non possono che essere conservate le collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai trattamenti del comparto sanità.

La norma dell'art. 53 del C.C.N.L. citato aveva, quindi, la finalità di congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto utili per la determinazione dell'ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà geografiche, in attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a livello nazionale, che tenessero altresì conto dell'evoluzione delle professionalità e delle relative classificazioni nei comparti considerati.

Questo assetto viene ribadito dall'art. 51 del C.C.N.L. 1998-2001 del comparto sanità, secondo il quale: "... 2 - Ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà

definita entro 12 mesi" (termine poi prorogato dall'art. 21 del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001 fino all'approvazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005) una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal presente contratto e quelle previste dal C.C.N.L. del comparto sanità... Dalla data di definizione della tabella di cui al comma 1 verrà corrisposta l'indennità di equiparazione di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L., continuano ad essere corrisposte le indennità di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti del comparto sanità".

Infine, il C.C.N.L. dei quadriennio 2002-2005, nello stabilire, all'art. 28, la tabella di equiparazione annunciata dai contratti precedenti, fece peraltro esplicitamente salve, al comma 6, "le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L." e dispose, al secondo comma, che le A.O.U. (Aziende ospedaliere universitarie) provvedessero alla collocazione del personale nelle fasce di equivalenza stabilite, "dopo l'applicazione del successivo comma 6..., con riferimento al trattamento economico in godimento".

Né, in proposito, assunte rilievo pertinente, chiariscono le Sezioni Unite di questa Corte, la dichiarazione congiunta annessa al C.C.N.L. di comparto relativo al biennio economico 2000-2001, secondo cui le parti stipulanti "convengono di precisare che le collaborazioni professionali e le corrispondenze di cui all'art. 51 comma 4" del C.C.N.L. 9 agosto 2000" (quadriennio 1998-2001) "si intendono quelle effettuate sulla base di provvedimenti di

ordine generale assunti dalle Università nelle more della definizione della tabella di corrispondenza di cui allo stesso art. 51, comma 2".

Infatti si tratta di provvedimenti di ordine generale assunti quantomeno prima della stipulazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001 (contenente la norma di salvaguardia dei livelli d equiparazione raggiunti, anche in maniera diversificata rispetto agli schemi approvati col D.l. 9 novembre 1982) e con riferimento al futuro ed eventuale trattamento perequativo, con finalità di conservazione dei trattamenti perequativi già riconosciuti.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento le Sezioni Unite traggono la conclusione che la equiparazione è concretamente stabilita nell'allegato "D" del D.I. 9 novembre 1962, che contiene gli schemi tipo di convenzione previsti dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31. Corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all'inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981. E, inoltre, rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base al quale il personale universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio.

In conseguenza, se si considera che la normativa primaria non recava una disciplina specifica circa i criteri di equiparazione, si deve convenire con la consolidata giurisprudenza amministrativa che il decreto in esame costituisce esplicitazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di chiara illogicità; in quest'ottica non appare censurabile la decisione di attribuire rilievo essenziale al dato fattuale

dell'equivalenza delle mansioni proprie delle qualifiche e delle posizioni funzionali coinvolte, a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, o meno, dal dipendente che, comunque, quella determinata posizione rivesta. Si deve ancora ribadire l'irrilevanza della sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre 1982 cit. - con l'intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 - o dal 1986 - a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il nuovo contratto del personale USL succeduto all'accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l'adeguamento dell'indennità di perequazione in parola. Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta, come s'è visto, limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo.

Precisano, infine, le Sezioni Unite nelle sentenze citate, che le mansioni di riferimento per accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale di appartenenza - quelle, cioè, tipicamente svolte dal collaboratore tecnico - poiché il raffronto è, appunto, fra le funzioni proprie di determinate qualifiche, sì che essendo il dipendente inquadrato al settimo livello del ruolo universitario come collaboratore tecnico dell'area scientifica la corrispondenza in base al predetto D.I. è con il dipendente del ruolo sanitario inquadrato come assistente tecnico.

I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di cassazione - che hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario - inducono a ribadire anche in questa sede il principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte. Né vi è alcuna valida ragione per discostarsene.

La sentenza della Corte di Appello non si è attenuta alla *regula iuris* sopra enunciata e pertanto, in accoglimento parziale del terzo motivo, va cassata con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Le questioni concernenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari richiamate a fondamento delle censure vanno respinte non avendo i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, riportato nel ricorso quantomeno le parti rilevanti ai fini di causa di tali delibere.

Gli altri motivi vanno dichiarati assorbiti dovendo la Corte del rinvio procedere nell'applicazione del principio sopra enunciato ad un nuovo esame del merito.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie parzialmente il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012

Il Presidente

Il Consigliere est.